

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

N. (2407-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE CASSIANI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro delle Finanze

col Ministro dei Trasporti

e col Ministro della Marina Mercantile

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GENNAIO 1976

Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare fra la
Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Polonia,
firmata a Roma il 9 novembre 1973

Comunicata alla Presidenza il 29 marzo 1976

ONOREVOLI SENATORI. — È una convenzione che si inserisce nel quadro delle relazioni tra l'Italia e i paesi dell'Est.

Ce ne siamo occupati tante volte, in occasione di altre convenzioni internazionali, e abbiamo notato come queste relazioni abbiano un contenuto positivo e risultati che si adeguano alla volontà dei contraenti.

La convenzione al nostro esame ha una sua storia: è la storia dei rapporti tra l'Italia e la Polonia, che hanno resistito anche al trauma delle due guerre mondiali.

L'orientamento è quello della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963.

Questa, recepita nell'ordinamento italiano del 1967, non è stata ancora ratificata dalla Polonia. Ciò mette in maggior rilievo di necessità l'accordo bilaterale che mentre fa propri i principi fondamentali contenuti nella convenzione di Vienna, dall'altra for-

nisce una normativa concreta delle competenze degli uffici consolari, una normativa notevolmente più ampia di quella risultante dalla convenzione multilaterale del 1963.

È il regolamento delle funzioni consolari nei vari gradi, prevedendo l'attuazione anche attraverso strumenti specifici di quelle norme per i singoli stati contraenti.

C'è una norma che tratta delle facilitazioni, privilegi e immunità relative ai membri degli uffici consolari: vi è consacrata la netta differenziazione tra le immunità diplomatiche e quelle consolari con le massime garanzie delle quali godono gli appartenenti al corpo diplomatico e alcune garanzie per i funzionari consolari.

La Commissione approva e affida al relatore il mandato di riferire favorevolmente al Senato.

CASSIANI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

16 marzo 1976

La Sottocommissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime su di esso parere favorevole per quanto di competenza.

DE MATTEIS, *estensore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione consolare fra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Polonia, firmata a Roma il 9 novembre 1973.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 56 della Convenzione stessa.